



Prefettura-Utg dell' Aquila

Elezioni Politiche 2013

Prospetto riassuntivo propaganda elettorale e comunicazione politica

a) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni politiche (Legge 4 Aprile 1956, n. 212 come modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130).

Le Giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 22 a giovedì 24 Gennaio 2013**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, pur **non partecipando direttamente alla competizione**, hanno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro **lunedì 21 Gennaio 2013**), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Le istanze possono essere trasmesse ai Comuni in originale o via telefax, oppure, in alternativa, possono essere preannunciate previamente per via telegrafica o telematica; queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorché, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con telefax.

Le Giunte municipali dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle elezioni politiche (**uno per la Camera dei deputati e uno per il Senato della Repubblica**)

Affinché gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, gli organi preposti all'esame delle candidature comunicheranno immediatamente le proprie decisioni alla Prefettura e, contestualmente, ai Sindaci dei Comuni interessati al fine di consentire alle Giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.

Non appena l'Ufficio centrale circoscrizionale (per le elezioni della Camera dei deputati) e l'Ufficio elettorale regionale (per le elezioni del Senato della Repubblica), a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere, avranno comunicato le liste definitivamente ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, la Prefettura comunicherà i dati per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle Giunte comunali.

b) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge 22 Febbraio 2000, n.28).

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 302 del 29 Dicembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione n. 666/12/CONS (12°137089) in data 28 Dicembre 2012 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d’informazione relative alle campagne per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 Febbraio 2013”.

Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito www.agcom.it.

Al riguardo, in relazione a quesiti pervenuti in occasione precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella Legge 22 Febbraio 2000, n. 28, le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell’emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di “par condicio” fra le forze politiche in competizione.

c) Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 Aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 25 Gennaio 2013**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 25 Gennaio 2013**, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della Legge 24 aprile 1975, n. 130.

In forza dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 Settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

e) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, della Legge 10 Dicembre 1993, n. 515).

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi per le elezioni politiche, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

f) Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17 e 18 della Legge 10 Dicembre 1993, n. 515).

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato nei collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da **sabato 9 Febbraio 2013**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’art. 8 della Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

E’ opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

h) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della Legge 4 Aprile 1956, n. 212).

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 23 Febbraio 2013** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

i) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della Legge 22 Febbraio 2000, n. 28).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

L’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi.